

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO **

ROMA

RICORRE

per il sig. **Alberico Michele**, nato a Marcianise (Ce) il 30/06/1997 e ivi residente, alla via Santella III Trav. Lato *dx*, C.F.: LBRMHL97H30E932F, ass.to e rapp.to dall'avv. Miriam Posillipo (CF: PSLMRMR76L43B715X), giusta procura speciale *ad litem* rilasciate su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso (ex art. 8, commi 2 e 3 lettera *b* del d.P.C.M. n°40 del 16/02/2016) ed elett.te dom.to presso la Segreteria del T.A.R. Lazio, in Roma alla via Flaminia, n° 189, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Segreteria all'account pec avv.miriam.posillipo@pec.it ovvero alla utenza telefax 02.29528037

- ricorrente -

CONTRO

il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona le legale rappresentante *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

Scialla Raffaele, residente in Capodrise (Ce) alla via Bellini n° 10, collocato nella graduatoria relativa al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA

PREVIA ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento n° 355757/2- II adottato in data 26/11/2018 dal Comado Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, e notificato in data 26.11.2018, con cui il sig. Alberico è stato

giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari in ragione di valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 207 del 17/12/2015, segnatamente alla selezione al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I 4[^] serie speciale n° 38 del 15 maggio 2018;

- del Bando pubblicato nella G.U.R.I 4[^] serie speciale n° 38 del 15 maggio 2018 relativo alla selezione al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria relativa al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni;
- dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva *de qua*;
- delle norme tecniche approvate con determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. 61/8-2 CC del 06 agosto 2018;
- della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del D.P.R. 207/2015;
- nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

- Fatto -

Il ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con Bando pubblicato nella G.U.R.I 4[^] serie speciale n° 38 del 15 maggio 2018 (*cf. allegato n°2*).

Più nel dettaglio, nel bando *de quo* i posti sono stati così ripartiti;

- a) 1056 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n° 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio;
- b) 452 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 2199 comma 7 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010 n° 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
- c) 460 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi degli articoli 706 e 707, del dlgs. n° 66 del 2010, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri previsti dall'art. 17

d) 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 21 gennaio 2011, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n° 752 e successive modificazioni.

Orbene in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co, II lett a), il sig. Alberico all'atto della presentazione della domanda dichiarava di voler partecipare alla procedura selettiva di "460 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi degli articoli 706 e 707, del dlgs. n° 66 del 2010, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri previsti dall'art. 17". (cfr. allegato n°3)

La procedura concorsuale, in base a quanto disposto dall'art. 5 del bando, si articolava nelle seguenti fasi: a) prova scritta di selezione; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti psico - fisici, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica; d) accertamenti attitudinali; e) valutazione dei titoli.

Ciò posto, rispetto alla richiamata procedura concorsuale **il sig. Alberico ha superato brillantemente la prova scritta di selezione riportando il punteggio 85/100, nonché le successive prove di efficienza fisica, maturando, un punteggio pari ad 1,5.** (cfr. allegato n°4)

Alle prove di efficienza fisica seguivano, poi, gli accertamenti legati alla sana e robusta costituzione ed alle analisi cliniche di rito, così come previsti dalla procedura concorsuale indicata nella *lex specialis*.

Tuttavia all'esito degli accertamenti sanitari, eseguiti in data 26.11.2018, con il provvedimento n° 355757/2- II qui gravato, il Comado Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, dichiarava **il ricorrente non idoneo sul presupposto che, all'esito degli esami eseguiti con la "metodica bioimpedenziometrica", lo stesso Alberico presentava una massa grassa del 26,10% e quindi superiore al limite massimo pari al 22% previsto dal DPR 207/2015** (cfr. allegato n°1).

Orbene il ricorrente, dubitando della legittimità del provvedimento di inidoneità, nonché delle misurazioni e delle risultanze degli accertamenti, si sottoponeva in data 11.12.2018 -e, dunque, nell'immediatezza dell'accertamento di inidoneità- ad una nuova valutazione sanitaria presso un centro specializzato (**Pineta Grande srl Castelvolturmo Caserta**) che procedeva alle analisi di rito sulla base dei criteri indicati dalla scienza medica.

Le risultanze delle sufferite valutazioni sanitarie versate in atti evidenziano **la palese erroneità della valutazione di inidoneità** così come emersa all'esito dei test medici svolti presso il Centro Selezione di Roma.

Ed invero gli accertamenti sanitari svolti presso la clinica **Pineta Grande srl di Castelvoturno con la metodica bioimpedenziometrici** qualificano il sig. Alberico come normopeso (h. 1.69-peso 66 Kg) **con una massa grassa della composizione corporea pari al 20,2% e come tale ampiamente rientrante nella forbice di valori (7-22) prevista ai fini del conseguimento dell'idoneità.** (cfr. allegato n° 5)

A tal proposito il ricorrente, già in sede di svolgimento dell'esame in questione notava delle palesi erroneità nell'attività di misurazione effettuata dal personale addetto, con riguardo alla posizione che gli veniva chiesto di assumere ai fini dell'espletamento dell'accertamento.

Infatti, l'esame con la metodica bioimpedenziometrica è stato svolto con l'esaminando in posizione ortostatica (in piedi) e non, invece, in posizione sdraiata così come -in conformità ai dettami della scienza medica- è stato svolto presso la clinica privata.

Orbene, alla luce delle indagini svolte presso la clinica Pineta Grande, mal si comprendono le ragioni che hanno portato all'emanazione del provvedimento di inidoneità del ricorrete, stante l'acclarata erroneità delle misurazioni e delle valutazioni operate dalla Commissione, nonché della chiara idoneità, sotto il profilo contestato del ricorrente.

Pertanto, anche in termini di istruttoria e di motivazione il provvedimento impugnato è da ritenersi quanto meno carente e basato su un falso presupposto.

Sicchè al Sig. Alberico è stato illegittimamente impedito di proseguire *l'iter* concorsuale.

Più specificamente il bando di concorso prevedeva in seguito agli accertamenti sanitari, la sottoposizione dei candidati ad accertamenti attitudinali ed infine, in caso di idoneità, alla valutazione dei titoli.

All'esito delle prove sarebbe stata, poi, stilata la graduatoria di merito decretante i soggetti ammessi, idonei e vincitori della selezione in parola.

Di qui il presente ricorso, affidato ai seguenti

MOTIVI

1. **Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso e delle norme tecniche approvate con determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. 61/8-2 CC del 06 agosto 2018. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e carenza nei**

presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l'assenza dell'anomalia riscontrata, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. \ Violazione dell'art. 3 e 97 Cost \ Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza delle selezioni concorsuali.

L'impianto normativo richiamato in rubrica è testuale nel disciplinare le regole cui deve attenersi la commissione esaminatrice nello svolgimento delle procedure concorsuali al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e imparzialità consacrati negli artt. 3 e 97 Cost.

In particolare, le norme tecniche approvate con determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. 61/8-2 CC del 06 agosto 2018, nel disciplinare le modalità di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, volti alla verifica del possesso dell'idoneità di cui all'art. 10 della *lex specialis*, prevedono espressamente, con riguardo alla visita medica generale, l'utilizzo dello strumento d'indagine **dell'“esame bio-impedenziometrico, ove previsto”** (*cf. allegato n°6, punto 4 lett. a)*), senza specificare, tuttavia le modalità con cui siffatto esame debba essere eseguito (ossia in posizione ortostatica dell'esaminando o, viceversa, in posizione sdraiata).

Orbene dalla ricostruzione dei fatti compiuta in narrativa è emerso come il giudizio di inidoneità cui è pervenuta l'amministrazione resistente nell'espletamento del menzionato esame cui è stato sottoposto il ricorrente in data 26.11.2018, sia affetto da **un palese eccesso di potere.**

Difatti, la riscontrata incompatibilità dei valori di composizione corporea (26,10 e dunque > 22) cui è addivenuta la Commissione di concorso, non trova riscontro alcuno nei dati emersi all'esito dei successivi accertamenti, né tantomeno corrispondono alla realtà dei fatti.

Come già esposto ampiamente in narrativa la corretta analisi della composizione corporea del ricorrente, in uno al corretto svolgimento dell'esame bioimpedenziometrico cui il sig. Alberico si è sottoposto non consente in alcun modo di giungere al giudizio di inidoneità cui è pervenuta l'amministrazione resistente.

Infatti, raffrontando il risultato dell'esame della Commissione Medica di Concorso effettuato il 26.11.2018 (nel quale, come si è detto è risultata una massa grassa del 26,10%) con quello effettuato autonomamente dal ricorrente (nel quale è risultata, invece, una massa grassa pari al 20,2%), è lampante come il risultato cui è pervenuta l'amministrazione resistente, sia assolutamente inverosimile e, comunque, non riferibile al ricorrente.

Al riguardo non va sottaciuto come l'esame eseguito con la metodica bioimpedenziometrico è stato falsato dalla circostanza che il medesimo è stato svolto -come riferito dal ricorrente- in posizione ortostatica (in piedi), mentre secondo i dettami della scienza medica, l'esame deve essere svolto in posizione sdraiata.

Tant'è che l'esecuzione dello stesso esame con la metodica bioimpedenziometrico, cui il ricorrente si è sottoposto presso la Clinica privata, con modalità di accertamento conformi ai parametri indicati dalla scienza medica, (ossia in posizione sdraiata e non ortostatica) ha condotto ad esiti completamente diversi a quelli cui è giunta l'amministrazione resistente.

Difatti, come già anticipato, nell'esame svolto in data 04.11.2018 presso la Clinica Privata Pineta Grande s.r.l. ha accertato che il ricorrente presenta una massa grassa pari al 20,2%, e in quanto tale compatibile con i valori richiesti dalla normativa richiamata in rubrica (D.P.R. 507/2015).

In proposito va rilevato come giammai potrebbe essere opposto che l'amministrazione ha in dotazione il solo strumento per lo svolgimento dell'esame in posizione ortostatica giacché, scopo e funzione delle visite per l'arruolamento è quello di dare un'obiettiva valutazione medica del concorrente, sicché la circostanza che l'amministrazione disponga di strumenti inadeguati giammai può giustificare l'inattendibilità dell'accertamento.

Di qui il palmare profilo di illegittimità delle modalità di svolgimento della prova in questione.

Ciò posto giova richiamare la giurisprudenza amministrativa che con riguardo al controllo giurisdizionale esercitato sulle decisioni adottate con discrezionalità tecnica ha precisato che “*i giudizi delle commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili....E' ben possibile fare ricorso a verificazioni ed altresì a consulenze tecniche d'ufficio per accertare la correttezza dell'esito degli accertamenti tecnici, oggetto di censura (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, n° 106/2014).*”

Posto, dunque, che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze dell'ordine costituiscono tipica discrezionalità tecnica, ne consegue che le stesse non “sfuggono” al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto. (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, n° 12295/2017).

Tale è il caso di specie, nell'ambito del quale si registra, tra gli esiti dell'accertamento relativo all'indice di massa grassa effettuato dall'amministrazione in sede di prove concorsuali e quelli effettuati dal ricorrente in via autonoma, nell'imminenza delle

stesse, un notevole scostamento di misura tale da incidere sul giudizio di idoneità così come richiesto dal .P.R. 207/2015 (*Tar Lazio n° 10892/2017; n° 11921/2018*)

Ebbene, in considerazione della contraddittorietà e delle forti discrepanze ravvisabili tra la valutazione operata dal personale addetto dell'Arma dei Carabinieri e le risultanze della valutazione effettuata autonomamente dal ricorrente, sussiste una macroscopica irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento impugnato.

Di qui il palmare profilo di illegittimità per eccesso di potere stante il palese vizio della funzione amministrativa, ovvero il cattivo svolgimento della stessa.

Vi è di più!

Come già anticipato, le richiamate norme tecniche prevedono con riguardo alla visita medica generale, l'utilizzo dello strumento d'indagine **dell'“esame bio-impedenziometrico, solo ove previsto”**.

A tal fine, riguardo alle modalità di comunicazione dell'esito degli accertamenti psico-fisici, l'art. 9 delle richiamate norme tecniche prevede espressamente **che vengano rilasciate ai concorrenti copie dei verbali di cui all. A,B,e C, contenenti il giudizio sanitario definitivo**.

Nello specifico, **il successivo art. 10 vincola la Commissione concorsuale all'utilizzo dell'allegato A per la redazione del verbale contenente il giudizio di idoneità/inidoneità**, per gli accertamenti psico-fisici per i concorrenti di cui all'art.1, co.1 lett c) del bando di concorso.

In particolare la norma si riferisce alla procedura selettiva relativa *“460 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi degli articoli 706 e 707, del dlgs. n° 66 del 2010, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri previsti dall'art. 17”* per cui il sig. Alberico ha presentato domanda di partecipazione.

Ciò posto da un confronto tra il verbale allegato alle norme tecniche (Allegato A) che avrebbe dovuto utilizzare la Commissione esaminatrice relativo alla comunicazione degli esiti degli accertamenti e quello, gravato in questa sede, con cui l'amministrazione ha comunicato al ricorrente il giudizio di inidoneità, emergono notevoli discrepanze.

Basti solo pensare che proprio con riguardo alla voce “Composizione corporea”, l'allegato A alle norme tecniche relativo alla procedura concorsuale di cui all 1, co. 1

lett. c) del bando (per cui ha concorso il ricorrente) prevede, espressamente **la voce “non previsto”**, mentre nel verbale qui gravato la summenzionata voce risulta essere richiamata.

E' evidente come tale circostanza sia ulteriormente sintomatica dell'esistenza di vizi, sotto il profilo dell'eccesso di potere, che inficiano i provvedimenti impugnati in questa sede.

Risulta altresì violato il principio di imparzialità richiamato dall'art. 97 Cost., quale principio cui l'amministrazione deve informare la propria azione amministrativa e che trova precipua esplicazione nel procedimento amministrativo.

La citata nozione di imparzialità ricomprende anche il principio di irragionevolezza, che impone l'adeguamento dell'azione amministrativa a canoni di razionalità operativa oltre che al rispetto delle prescrizioni normative.

Orbene la contraddittorietà ed il carattere illegittimo dell'agire dell'amministrazione si palesano, nel caso in esame, nella totale obliterazione del rispetto dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni relative alla procedura de qua.

Invero, in considerazione delle valutazioni scientifiche relative ai dati di composizione corporea del ricorrente, mal si comprendono le motivazioni del provvedimento di non idoneità che ha determinato l'esclusione del ricorrente dal concorso.

Di qui un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento *de quo*.

In via istruttoria

Si chiede che l'adito Collegio disponga verifica ovvero consulenza tecnica.

A tal riguardo si segnala che codesto On.le Tar in casi del tutto analoghi a quello in trattazione ha ritenuto di disporre una consulenza tecnica per stabilire se *“il contrasto tra i risultati della composizione corporea mediante biimpedenza effettuata in sede concorsuale e quella effettuata privatamente dal ricorrente, possa essere ricondotta ad un errore della macchina e o del rilevatore o a violazione del criterio e del procedimento di misurazione prescritti nella direttiva tecnica ovvero all'utilizzo, da parte dello studio medico privato, di una bioimpedenziometrica diversa da quelle prescritta dalle norme tecniche, o a divergenza dei parametri peso/altezza: o, infine, ad una variazione oggettiva, dell'effettiva composizione corporea dell'interessato”* (Tar Lazio, I bis ordinanza n° 9541/2016).

Si chiede altresì che il Collegio ingiunga a parte resistente di depositare tutta la documentazione inerente la posizione del sig. Alberico Michele,

ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus* è diffusamente prospettato nei motivi di ricorso.

Nelle more occorrenti per la trattazione del giudizio, si impone un intervento cautelare di codesto On.le Tribunale amministrativo, sotto forma di ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione cui dà accesso il concorso in parola. Ciò al fine di scongiurare al ricorrente quei pregiudizi gravi ed irreparabili scaturenti dalla mancata partecipazione alla selezione, con tutte le conseguenziali perdite in termini di *chances*.

Quanto al *periculum in mora*, si consideri che, a quanto noto, il corso formativo di cui all'art. 13 del Bando di Corso ha avuto inizio di recente essendo state pubblicate le graduatorie finali in data 04.12.2018 (*cf. allegato n° 6*).

Il provvedimento cautelare, inoltre, non arrecherebbe alcun pregiudizio all'amministrazione che, invece, proprio durante il corso potrebbe saggiare le indubbie attitudini al ruolo del ricorrente (*Tar Lazio, Sez. I n°3011/2005*).

In via gradata, da valere in caso di ammissione con riserva, si chiede che venga ordinato all'amministrazione, sempre previa sospensione dei provvedimenti impugnati- la rinnovazione *ab initio* dell'accertamento sanitario del ricorrente: il permanere degli effetti illegittimi, infatti, potrebbe determinare il consolidamento delle altrui posizioni giuridiche.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tar adito, in accoglimento delle deduzioni cristallizzate nel corpo del presente ricorso, *contrariis reiectis*, previa concessione della misura cautelare nelle forme indicate nel ricorso, annullare in parte *qua* i provvedimenti impugnati e per l'effetto dichiarare;

- In via principale e preliminare, l'ammissione con riserva al corso formativo di cui all'art. 13 del bando di Concorso;
- In via gradata la rinnovazione *ab initio* dell'accertamento sanitario con la conseguenziale ammissione del ricorrente -in caso di idoneità- alle successive prove concorsuali;
- In via ulteriormente graduata, l'annullamento di tutti i provvedimenti qui impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa

Riserve e conseguenze tutte come per legge.

Istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami

Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare si chiede all' Ill.ma S.V., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 41, comma 4, c.p.a. e 150 c.p.c., di autorizzare la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Difesa ovvero in altre forme telematiche stabilite dal Collegio

DICHIARAZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30\05\2002 n°115 si dichiara. che per il presente processo è dovuto il contributo unificato per atti giudiziari per l'importo €325,00, vertendo in materia di pubblico impiego.

Roma, data deposito

Firmato digitalmente

Avvocato Miriam Posillipo